REGOLAMENTO (CEE) N. 2276/87 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4, concernente il cotone, ad esso allegato, modificato dal protocollo n. 14 allegato all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario stabilire il coefficiente di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87 per fissare la riduzione dell'importo dell'aiuto per il cotone quale risulta dall'applicazione del regime del quantitativo massimo garantito; che le regole di determinazione di detto coefficiente devono figurare nel regolamento (CEE) n. 2169/81 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3128/86 [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2169/81 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87, la riduzione dell'importo dell'aiuto è pari all'1 % del prezzo di obiettivo per ciascuna delle quote di produzione di 15 000 tonnellate al di sopra del quantitativo massimo grantito che è superata o realizzata dalla produzione stimata. »;

2) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 8*

Prima dell'inizio di ogni campagna si procede, secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 1 e tenendo conto delle previsioni di raccolto, alla stima della produzione di cotone di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87.

Per poter realizzare le previsioni è istituito un regime di dichiarazioni delle superfici seminate ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. E. TYGESEN

---

[1] GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.
[2] GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
[3] GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 2.